

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“CIVITAS MARIAE”

70010 – CAPURSO – VIA CASAMASSIMA, 9

Codice fiscale: 93467670720

Iscrizione al Registro Regionale A.P.S. n. 490/BA



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIVITAS MARIAE

Il giorno 20 dicembre 2022, alle ore 19.30, presso la sede operativa in Capurso (Ba) al Largo Piscino 3 si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione di promozione sociale CIVITAS MARIAE per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - “Codice del Terzo settore”.**

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il dott. Michele RIZZO e quale Segretario la Sig.ra Daniela D'ANGELO.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e che dette variazioni si sono rese necessarie dopo aver rilevato, su segnalazione del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, alcune criticità nel testo, ostative all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

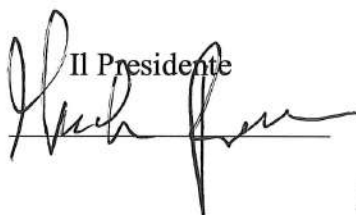
di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

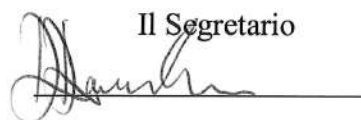
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente


Il Segretario




Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il
al n. 8827 serie 3
ESENTE

L'Incaricato (*)
Giandomenico RENNA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentino SALICE

30 DIC. 2022

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CIVITAS MARIAE"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "CIVITAS MARIAE A.P.S.", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Capurso (Ba) alla Via Casamassima n.9. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Capurso (Ba) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Bari, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione avrà la durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CIVITAS MARIAE A.P.S." oppure "CIVITAS MARIAE associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, scientifico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni culturali e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale (L.R. Puglia n. 39/07, art. 2, c. 2, lett. D).
- b) Promozione, anche in collaborazione con altre associazioni o enti pubblici e privati di ambito nazionale e internazionale, di iniziative che abbiano il fine di favorire lo sviluppo, il progresso, la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, sociale, artistico, rurale ed economico del territorio in cui ha sede e più in generale in quello nazionale e internazionale.
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) Organizzazione, programmazione e gestione periodiche di manifestazioni di rilevante interesse culturale, artistico e/o ricreativo quali sagre, mostre-mercato, rassegne, viaggi, gite turistiche, escursioni, concorsi di vario genere, attività socio-culturali e didattiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale ed iniziative connesse e conseguenti allo scopo; curare organizzazione di convegni e manifestazioni, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali nel proprio campo, momenti di elaborazione originale di idee, concetti e istanze di arricchimento della sfera culturale;
- h) Organizzazione, promozione e gestione di ogni attività collegata alla fruizione delle tradizioni popolari locali; feste patronali, bande musicali, festival, attività circensi e dei giostrai, eventi ed attività connesse, anche attraverso la raccolta ed organizzazione funzionale del relativo materiale documentario e di testimonianze dirette;
- i) Gestione di beni culturali, sportivi e/o ricreativi di enti pubblici e privati; gestione delle biblioteche pubbliche e private, oltre che della biblioteca digitale multimediale; l'amministrazione e l'inventario dei beni documentali, provvedendo alla gestione catalografica; affidare e/o recepire incarichi di collaborazione, consulenze per attività artistiche e culturali;
- j) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- k) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Tutto quanto sopra espresso anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate nel campo informatico e della comunicazione multimediale.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Sviluppare e potenziare le attività socio-culturali e turistiche con esaltazione dei valori artistici e delle tradizioni, attraverso studi, pubblicazioni, convegni, tavole rotonde e raccolte testi, nonché attraverso l'erogazione di servizi connessi alla promozione turistica e socio-culturale, attraverso il coordinamento, gestione e amministrazione di progetti vari dei sistemi turistici. In particolare si potranno provvedere servizi di: analisi strategica in materia turistica; accoglienza; formazione di operatori nel settore turistico; agenzie viaggi; distribuzione di materiale turistico.
- b) Promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli operatori associati anche in collaborazione con gli Enti pubblici e le organizzazioni private sia a livello nazionale che internazionale;
- c) Partecipare attivamente alla promozione e alla gestione delle attività ricreative e sportive anche attraverso la gestione di strutture pubbliche o private di impianti sportivi;
- d) Promuovere indagini conoscitive e/o statistiche volte al perseguimento di una sempre migliore analisi dei fabbisogni collettivi e curarne l'elaborazione dei dati;
- e) Promuovere e favorire la divulgazione di informative nazionali e internazionali per una migliore integrazione nella società europea;
- f) Promuovere, recuperare, restaurare, salvaguardare, progettare e realizzare attività di carattere editoriale, informativo, culturale, didattico e formativo e di fornire servizi avvalendosi principalmente di professionisti, docenti universitari ed esperti del settore;
- g) Promuovere, progettare e realizzare attività di edizione, informazione, produzione, studio, studio interdisciplinare, ricerca e quant'altro necessario a diffondere la cultura e l'informazione nei seguenti temi: media audiovisivi, nuovi media audiovisivi, nuovi media digitali, multimedialità, information architecture, ip-tv, web-tv, archiviazione multimediale, catalogazione, ordinamento, trattamento e valorizzazione dei documenti audiovisivi, restauro di supporti filmici e non filmici, nonché proiezioni, comunicazioni, elaborazioni, archiviazione, restauro di altri mezzi di supporto e di trasmissione a fini e/o assimilati;
- h) Promuovere attività di didattica, studio e ricerca sui temi di cui al comma precedente;
- i) Promuovere e svolgere ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell'attività scientifica, tecnica e professionale di operatori ed esperti di settore anche attraverso gli opportuni collegamenti con il sistema universitario pugliese finalizzato alla effettuazione di stage e tirocini formativi, forum tematici, simposi, convegni, conferenze, seminari e manifestazioni varie.
- j) Promuovere partnership e/o collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, ed aziende, oltre che di raccordo con il territorio locale e nazionale (biblioteche comunali, servizio bibliotecario nazionale, musei, ecc.).
- k) Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura tra gli associati, favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento dei temi di cui allo stesso articolo.
- l) Produrre, editare e comunicare con ogni mezzo e supporto quanto prodotto dalle attività di cui al presente articolo.

- m) Realizzare di un connubio di tradizione ed innovazione. E' una visione che segna la strada da percorrere che evolverà insieme alle comunità locali: presenziare come attore locale nella creazione di un sistema turistico regionale attraverso la sensibilizzazione di amministrazioni locali, categorie produttive ed associazioni sui temi della tutela e valorizzazione della cultura in genere, dell'arte, delle tradizioni e dello sviluppo sostenibile in aree di interesse valenza storico-architettonica e naturalistica pugliese ed in tutti i luoghi italiani e internazionali legati storicamente alla Puglia con il fine di valorizzarne la stessa e creare interconnessioni e gemellaggi culturali;
- n) La presa di coscienza, da parte dei fruitori, del patrimonio storico-artistico, religioso ed ambientale della regione Puglia attraverso la sua valorizzazione e diffusione su scala nazionale ed internazionale e, allo stesso tempo, incamerare particolarità e tradizioni del patrimonio nazionale al fine di creare un filo conduttore tra macro storia e micro storie locali creando così rete tra enti diversi, favorendo altresì relazioni sociali tra protagonisti;
- o) Favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori;
- p) Incentivare giovani, adulti ed anziani alla continua crescita personale e professionale. Migliorare le relazioni effettive e comunicative per promuovere e diffondere l'amore per la cultura, incentivando, allo stesso tempo, la crescita emotiva ed espressivo – artistica dei soggetti creando senso civico e di appartenenza alla comunità;
- q) Assicurare alle persone e alle famiglie interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e diritti di cittadinanza. Prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
- r) Promuovere e consolidare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in cooperazione con altri enti, pubblici e/o privati;
- s) Promuovere e consolidare il valore della solidarietà e puntare l'attenzione sui soggetti svantaggiati (poveri e persone bisognose) al fine di ridurre lo svantaggio;
- t) Promuovere la lotta allo spreco alimentare e al contrasto alla povertà;
- u) Promuovere il servizio di welfare leggero per la cura dell'anziano e disabile non autosufficiente all'interno del proprio contesto familiare attraverso interventi specifici di assistenza domiciliare;

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:¹

Attività di solidarietà

- **Recupero delle eccedenze alimentari** da attività ristorative, provenienti da ristorazione collettiva (mense scolastiche, case di riposo, alberghi, ospedali), sale ricevimento e da esercizi commerciali all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti freschi, surgelati, e a lunga conservazione vicini alla scadenza. Distribuzione delle eccedenze recuperate a soggetti in stato di indigenza individuate in collaborazione con le Caritas del territorio e con l'Ufficio dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza;
- **Emporio e frigo solidale:** raccolta e stoccaggio di beni alimentari e non alimentari da esercizi commerciali e da privati;

Guardaroba solidale: raccolta di indumenti e accessori di varia natura dismessi ma ancora in buono stato che vengono raccolti, selezionati, catalogati e distribuiti a soggetti bisognosi;

- **Mensa sociale;**
- **Colletta alimentare;**

Sportello di ascolto: Accoglienza, ascolto e accompagnamento di persone in condizioni di disagio e difficoltà ai fini dell'acquisizione/riacquisizione dell'autonomia (es. Sportello di Ascolto)

Attività di formazione e consulenza in presenza e a distanza

Corsi presso università, scuole, Enti Pubblici e Privati, imprese e aziende; indagini conoscitive e/o statistiche; attività di elaborazione dati; corsi di aggiornamento in presenza e a distanza; tutoraggio didattico e tecnologico in presenza e a distanza; corsi di management; corsi post diploma; corsi di formazione; riqualificazione e aggiornamento professionale, corsi integrativi e di arricchimento dell'offerta formativa e dei piani curriculari delle istituzioni universitarie, scolastiche e formative, master, corsi di perfezionamento, organizzazione e costituzione di gruppi di studio e di ricerca, di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura, della scienza e delle competenze professionali relativamente alle tematiche di interesse statutario.

Attività culturali

- a) Organizzare e promuovere tavole rotonde, convegni, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, congressi, dibattiti, eventi, concerti, mostre, rassegne di film e documentari, spettacoli in genere. Inoltre, istituzione di bibliomediateche e centri di documentazione, gestione e organizzazione di spazi culturali in proprio o per conto di enti pubblici o privati e altre associazioni. Inoltre potrà svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare e gli eventi multimediali, stipulare convenzione con le Università, Enti Pubblici e Privati, per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi. Favorire la nascita di enti o gruppi che, anche per singoli settori si propongono scopi analoghi ai propri, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'associazione. Ideare, promuovere, realizzare ed editare pubblicazioni e simili, audiovisivi e simili, prodotti televisivi, prodotti digitali, multimediali, cinematografici, eventi teatrali, eventi multimediali mostre, esposizioni, e quant'altro simile; mettere a disposizione di tutti coloro che vorranno partecipare all'attività dell'associazione i prodotti culturali e didattici frutto dell'attività stessa.
- b) Promozione, organizzazione e conduzione di corsi teorico pratici, seminari, iniziative culturali nelle proprie sedi istituzionali e/o presso scuole o altre sedi, o itineranti; realizzazione di attività di volontariato sia promuovendo iniziative autonome che partecipando ad attività svolte da terzi; creazione di collaborazioni con istituzioni pubbliche e private per l'organizzazione di iniziative ed eventi coerenti con le proprie finalità; realizzazione di attività di studio e di ricerca ed elaborare pubblicazioni. Promozione della lettura, attraverso la valorizzazione dell'angolo dell'EcoCultura, una piccola biblioteca creata in sede, che raccoglie libri donati da chiunque voglia partecipare alla diffusione degli obiettivi dell'associazione o acquistati dall'associazione stessa e iniziative di condivisione collettiva di libri attraverso presentazioni, eventi, letture teatrali e/o inserimento in circuiti letterari locali e/o nazionali e internazionali;

- c) Organizzazione di corsi, seminari, eventi, convegni, mostre, attività culturali rivolti a scuole, associazioni, enti vari. Attività formative rivolte alla promozione dell'incontro e della sinergia tra scuola ed extra scuola, anche attraverso l'utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro si ritenga utile a favorire l'apprendimento e l'approfondimento tecnico o al fine di divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- d) Proposta di progetti e azioni programmate, con riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica. Progetti che includono attività diversificate e da realizzare presso sedi variegate (aule scolastiche, aule fornite da pubbliche amministrazioni, itineranti, luoghi culturali o teatri, on the bus), che possano permettere a gente meno abbiente, anziani, diversamente abili, di vivere una vita culturale decorosa e con pari opportunità dei cittadini tutti;
- e) Creazione di una *task-force* di "*Agenti Locali per lo Sviluppo Culturale Sostenibile*" al fine di promuovere e sostenere attività economiche sostenibili;
- f) Progetti rivolti ad enti pubblici e privati, visite guidate, eventi di piccole e grandi dimensioni. Attività di base la promozione della cultura in genere, storia, arte, costumi e tradizioni locali attraverso attività che abbracciano tutti gli ambiti artistici e culturali: letteratura, teatro, cinema, arti visive, natura. Messa a punto e realizzazione di itinerari culturali, naturalistici, religiosi ed enogastronomici anche inediti basati sull'esperienza di esperti e/o tecnici del gruppo e/o avvalendosi della collaborazione di esperti esterni; supporto di eventi di piccole e medie dimensioni (meeting, convegni, fiere, seminari) con la collaborazione di partner locali (enti pubblici e/o enti privati); gestione della rete di comunicazione, anche attraverso pubblicazioni, la stipula di apposite convenzioni e protocolli di intesa che permettano la partecipazione di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- g) Iniziative di turismo sociale che favoriscano le relazioni sociali attraverso l'organizzazione di viaggi ed escursioni con il fine di valorizzare gli aspetti culturali, storici, religiosi e ambientali del territorio di riferimento e come occasione di socializzazione tra le persone: promozione di iniziative culturali legate alla storia locale finalizzate a far cogliere ai fruitori le interconnessioni tra il nostro territorio con le sue tradizioni e altri territori nazionali e internazionali attraverso l'elaborazione di proposte concrete quali seminari itineranti, viaggi di istruzione e formazione; la realizzazione di itinerari in altre regioni che sottolineino le affinità e le differenze proprie di Puglia; promozione di visite guidate e attività didattiche e formative in siti naturalistici e storico-architettonici solitamente esclusi dal turismo di massa, senza tralasciarne lo stesso, creando così un'interconnessione tra i due; promozione del turismo sostenibile attraverso l'utilizzo di mezzi ecologici quali biciclette o trenini elettrici e realizzazione di attività formative che promuovano passeggiate a piedi o fitness culturale; creazione di gemellaggi e scambi culturali. Si predilige, per spostamenti di grandi numeri, l'utilizzo di bus e minibus che rispettino le normative europee di rispetto dell'ambiente ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico.
- h) **Laboratori artistici e artigianali:** Attività laboratoriali, artistici e artigianali basati sul riuso, riciclo ai fini del riutilizzo dei beni recuperati; Laboratori di recupero delle tradizioni culinarie e artigiane del passato; Corsi di cucina tradizionale ed innovativa; Laboratori artistici e teatrali per bambini e giovani; Laboratorio orto-didattico.

Attività editoriali informative e comunicative

Redazione e pubblicazione di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico. Progettazione, realizzazione e gestione di siti web e di media

digitali. Progettazione, gestione e/o consulenza per la progettazione di prodotti e di audiovisivi in generale per emittenti televisive, radiofoniche, web-tv, ip-tv. Progettazione e realizzazione di filmati, video, CD-ROM, dvd e ogni altro prodotto su supporto analogico, digitale, filmico o altro. Attività di supporto editoriale, informativo e giornalistico a favore di Enti e di istituzioni, sia del settore pubblico, sia del settore privato. Consulenza ad archivi audiovisivi, mediateche e altro assimilabile per il trattamento, la gestione del materiale documentario e la realizzazione di prodotti editoriali di vario genere. L'associazione intende proporsi, inoltre, come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per Enti Pubblici e Privati.

svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari

I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;
I Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
I Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo. I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,² entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo;
 - e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati³ e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

- 1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
- 3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



[Handwritten signature]